



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
ALLE NORME PER CUI E' PREVISTA
L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE
AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA
COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° ____
DEL _____

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI ALLE NORME
PER CUI E' PREVISTA
L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE
AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA
COMUNALE**

Indice

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Applicazione delle disposizioni generali ai Regolamenti e Ordinanze Comunali
- Art. 3 – Limite minimo e massimo delle sanzioni Amministrative sanzioni per violazioni a Regolamenti e Ordinanze Comunali
- Art. 4 – Importo delle sanzioni che non prevedono minimo e massimo edittale
- Art. 5 – Non punibilità ed esclusione dalla responsabilità
- Art. 6 – Concorso e solidarietà
- Art. 7 – Non trasmissibilità dell'obbligazione
- Art. 8 – Atti di accertamento e Organi legittimati ad accertare le violazioni
- Art. 9 – Contestazione e notificazione
- Art. 10 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 11 – Introito dei proventi
- Art. 12 – Sanzione amministrative accessorie
- Art. 13 – Scritti difensivi ai verbali di contestazione
- Art. 14 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Art. 15 – Rapporto all'autorità competente
- Art. 16 – Ordinanza ingiunzione
- Art. 17 – Opposizione all'ordinanza ingiunzione
- Art. 18 – Riscossione coatta
- Art. 19 – Aggiornamento degli importi delle sanzioni
- Art. 20 – Norme transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme

dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze Sindacali e dei Responsabili dei Servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 54 del medesimo Testo Unico, per cui è prevista l'applicazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

2. Le medesime disposizioni si applicano, quando compatibili, in caso di sanzioni amministrative relative a disposizioni di Legge (Statale, Regionale, ecc.) che demandano la competenza al Comune sempre che la Legge violata non disponga una diversa disciplina dell'impianto sanzionatorio (es. Codice della Strada).

3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

4. Il presente Regolamento è coordinato con le disposizioni di cui alla Legge n° 689 del 24/11/1981, all'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/2000 e alla Legge Regionale n° 1 del 01/02/2012.

Articolo 2

**Applicazione delle disposizioni generali ai
Regolamenti e Ordinanze Comunali**

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma Regolamentare o a una Ordinanza divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

2. Le norme contenute nei Regolamenti e nelle Ordinanze si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

3. Alle violazioni dei Regolamenti Comunali e alle Ordinanze si applicano le disposizioni generali della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, opportunamente integrate dalle norme dettate dalla Legge Regionale n° 1 del 01 Febbraio 2012 e dal presente Regolamento.

4. In caso di contrasto tra disposizioni di Legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente Regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Articolo 3

Limite minimo e massimo delle sanzioni per violazioni a Regolamenti e Ordinanze Comunali

1. Salva diversa disposizione di Legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni ai Regolamenti e Ordinanze Comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni.

Articolo 4

Importo delle sanzioni che non prevedono minimo e massimo edittale

1) Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai Regolamenti e Ordinanze attualmente vigenti che prevedono importi minori, le violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mentre le violazioni alle Ordinanze Sindacali, Dirigenziali o dei Responsabili di Settore sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 (cinquanta/00) a €. 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 5

Non punibilità ed esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3. Nei casi previsti dal comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

5. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha impartito l'ordine.

Articolo 6

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal Regolamento.

2. Il concorso sussiste nel caso in cui più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.

3. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 7

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

2. La norma del comma precedente non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste, ed in particolare alle misure ripristinatorie.

Articolo 8

Atti di accertamento e Organi legittimati ad accertare le violazioni

1. Gli addetti degli Organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.
2. L'accertamento delle violazioni spetta a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria giusto come puntualmente indicati dal Codice Penale.
3. Oltre agli Organi di Polizia di cui al precedente comma, per particolari tipi di violazioni, l'Amministrazione Comunale può individuare personale dipendente del Comune abilitato ad emettere atti di accertamento (es. ausiliario della sosta) previa idonea formazione da parte dell'Ufficio Polizia Locale.
4. Il personale di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 7 e 8 deve essere nominato con Decreto del Sindaco.
5. Non necessita di nomina Sindacale il Personale con Funzioni di Responsabilità Organizzativa la cui competenza a irrogare sanzioni è già previsto da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
6. Le sanzioni amministrative in materia edilizia sono comminate dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
7. Le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumare nei locali di proprietà del Comune possono essere accertate dal Personale individuato con Determinazione del Direttore Generale o in Sua assenza del Segretario Comunale. Sui cartelli riportanti il divieto dovrà essere indicato il nominativo degli incaricati ad accertare le violazioni. In caso di locali dell'Amministrazione Comunale concessi in uso a soggetti privati il Responsabile della Struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai Pubblici Ufficiali di cui al precedente comma 2.
8. In forza di Legge l'E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) può accertare tutte le

violazioni alle norme legislative e alle disposizioni locali afferenti la tutela e il benessere animale senza necessità di stipula di alcuna convenzione.

9. In materia di tutela e benessere degli animali l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con altre Associazioni Animaliste e assegnare loro, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, il potere di accertamento delle violazioni.

10. Agli atti di accertamento è attribuita l'efficacia di piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato nonché dalle dichiarazioni, delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (articolo 2700 del Codice Civile).

11. Agli atti di accertamento e a tutti gli atti conseguenti ad essi non si applicano le disposizioni cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la materia è disciplinata in via speciale dalla Legge 689/1981.

Articolo 9

Contestazione e notificazione

1. La violazione di una disposizione di un Regolamento Comunale, di una Ordinanza o comunque di una Legge o altra disposizione normativa alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della redazione del verbale (in caso di contestazione immediata);
 - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione (in caso di contestazione non immediata);
 - le generalità e la qualifica del soggetto verbalizzante;
 - le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;

- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbale da parte del soggetto verbalizzante.

3. Il verbale di accertamento può contenere altre informazioni utili al perfezionamento dell'atto.

4. In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso. In tutti i casi contemplati dal presente comma la contestazione immediata della violazione si intende pienamente eseguita senza necessità di effettuare nessuna ulteriore notifica al soggetto che rifiuta di firmare o ricevere l'atto.

5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili e agli obbligati in solido, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti all'estero. In caso di notifica eseguita per mezzo del Servizio Postale i termini di cui sopra si intendono rispettati nel momento della consegna del plico all'Ufficio Postale.

Qualora il Pubblico Ufficiale accerti la violazione effettuando la contestazione orale l'obbligo di contestazione immediata si intende per eseguito anche se l'Agente accertatore non consegna immediatamente la copia del verbale per temporanea mancanza dell'apposito modulare.

6. Il Pubblico Ufficiale che ha eseguito la contestazione orale informa il trasgressore che verrà emesso a suo carico atto di accertamento e lo informa altresì della facoltà di rilasciare dichiarazioni. Il Pubblico Ufficiale provvede al perfezionamento dell'atto mediante successiva notifica del verbale di accertamento, da eseguirsi entro 90 giorni, dichiarando nel verbale stesso i motivi che hanno reso impossibile l'immediata consegna della copia cartacea all'interessato. Nel verbale dovranno altresì essere riportate le eventuali dichiarazioni rilasciate dal trasgressore al Pubblico Ufficiale al momento dell'accertamento.

7. In calce al verbale di accertamento devono essere indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, nonché l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 10

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo articolo 13.

5. La quantificazione delle spese di accertamento e notificazione da applicare ai verbali di rilevamento delle violazioni amministrative compete alla Giunta Comunale la quale terrà conto delle seguenti variabili: spese di notifica dell'atto, spese di accertamento, costi di esercizio, spese per documentazione fotografica, spese di gestione delle strumentazioni utili agli accertamenti.

6. Analogamente la Giunta provvederà a quantificare l'ammontare delle spese da porre a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido per custodia di veicoli o oggetti sottoposti a sequestro.

7. La Giunta provvederà all'occorrenza ad aggiornare gli importi delle spese di cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. Qualora, all'entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta abbia già provveduto alla

quantificazione degli importi delle spese le relative deliberazioni, se non in contrasto con i principi sopra enunciati, resteranno in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento deliberativo.

9. Per gli accertamenti complessi quali ad esempio analisi di laboratorio, perizie, ecc. le spese verranno di volta in volta quantificate dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale sulla base dei costi effettivamente sopportati.

10. L'ammontare della sanzione dovuta per ogni singolo accertamento non deve tenere conto dei decimali. In caso di decimali l'importo sarà considerato calcolato all'euro inferiore.

11. Per le violazioni per cui è prevista una sanzione proporzionale la stessa verrà calcolata in base a quanto stabilito dalla singola norma violata.

Articolo 11

Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati dal Comune.

2. L'Ufficio Polizia Locale renderà note, mediante annotazione sul verbale, le modalità ammesse per il pagamento.

Articolo 12

Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:

- l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
- l'obbligo di sospendere una data attività;
- la revoca di una autorizzazione o concessione;
- la confisca di un bene.

2. Nell'ipotesi in cui le norme dei Regolamenti Comunali o le Ordinanze dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma dei Regolamenti Comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle eventuali opere abusive.

4. Nei casi di cui al comma precedente, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino

dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile e agli obbligati in solido un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto. Detto termine non potrà comunque essere superiore a 30 giorni.

5. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a Ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'Ordinanza Ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito Decreto Ingiuntivo emesso dall'Autorità Competente a ricevere il rapporto.

6. Qualora sia prevista la sanzione accessoria della revoca di una autorizzazione o concessione ovvero la sospensione di una attività provvede il Funzionario Responsabile dell'Area competente salvo che non sia diversamente disposto dal singolo provvedimento normativo violato.

7. Per le attività di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive alla revoca delle autorizzazioni/concessioni provvede il Responsabile dello S.U.A.P..

8. L'applicazione del sequestro da parte dell'Organo accertatore e della sanzione amministrativa accessoria della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. La confisca è disposta dall'Autorità competente a ricevere il rapporto.

9. Il bene confiscato entra a far parte del patrimonio comunale. Lo stesso bene potrà essere assegnato ai vari Uffici del Comune per perseguire le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ceduta al miglior offerente dopo esperimento di asta pubblica. Qualora la cosa confiscata sia inservibile o stimata di valore esiguo potrà essere distrutta. Dell'avvenuta distruzione dovrà essere redatto relativo verbale.

10. In caso di beni deperibili, deteriorabili o nocivi si applica, fin nella fase del sequestro amministrativo, quanto previsto dall'articolo 8 Legge Regionale n° 1/2012.

11. In tutti i casi in cui è prevista una sanzione amministrativa accessoria il Pubblico Ufficiale che ha accertato l'infrazione dovrà provvedere ad inoltrare rapporto al Funzionario che dovrà decidere sull'applicazione della stessa.

Articolo 13

Scritti difensivi ai verbali di contestazione

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale di violazione gli interessati, in qualità di trasgressori o di obbligati in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, da indirizzare all'Ufficio di Polizia Locale.
2. Gli scritti difensivi potranno essere inoltrati a mezzo posta (raccomandata r.r.), mediante consegna manuale o a mezzo posta elettronica certificata (la p.e.c. del Comune è pubblicata sul sito ufficiale).
3. Per coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali saranno presi in considerazione anche gli scritti pervenuti successivamente al 30° giorno ma non oltre il 60°.
4. Con gli scritti difensivi, opportunamente sottoscritti a pena di nullità, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Articolo 14

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovino in condizioni disagiate documentabili anche attraverso autocertificazione, possono richiedere, in fase di presentazione di scritti difensivi, il pagamento rateale della sanzione.
2. Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione di scritti difensivi, possono comunque, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, inoltrare istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, unitamente ad autocertificazione delle proprie condizioni economiche, da rendere nelle forme e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'autocertificazione richiesta consiste nella presentazione dell'ISEE. Costituisce sicuramente condizione valida per ottenere la rateizzazione della sanzione un valore ISEE inferiore a 10,000 € (diecimila).

3. La rateazione del pagamento della sanzione amministrativa può essere concessa solo in caso di importi pari o superiori a € 100,00.

4. La concessione del pagamento in forma rateale della sanzione indicata nel verbale di accertata infrazione compete al Funzionario Responsabile della Polizia Locale. La concessione è accordata qualora vengano riscontrate le effettive condizioni economiche disagiate del richiedente. L'importo di ogni singola rata non può essere inferiore ad Euro 30,00 (trenta).

5. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'Ordinanza Ingiunzione, con istanza inoltrata al Segretario Comunale, improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza medesima. In tale caso la concessione del pagamento in forma rateale della sanzione indicata nell'Ordinanza Ingiunzione compete al Segretario Comunale. La concessione è accordata qualora vengano riscontrate le effettive condizioni economiche disagiate del richiedente. L'importo di ogni singola rata non può essere inferiore ad Euro 30,00 (trenta). Vale quanto contenuto nei precedenti commi 2, 3 e 4 sulle modalità di valutazione dell'istanza.

6. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.

7. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

8. Per la rateazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada si applicano le disposizioni contenute nello stesso Codice.

Articolo 15

Rapporto all'Autorità competente

1. L'Autorità competente a ricevere il rapporto e a valutare gli scritti difensivi è individuata nel Segretario Comunale.
2. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (Connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all'Autorità Competente:

- l'originale o copia autenticata del processo verbale;
- la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- la documentazione relativa alle ulteriori fonti di prova raccolte;
- le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

Articolo 16 **Ordinanza Ingiunzione**

1. Nel caso di presentazione di scritti difensivi ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o non sia stato effettuato, l'Autorità competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta scritta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla Legge 689/1981, qualora ritenga fondato l'accertamento determina con Ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Copia dell'Ordinanza Ingiunzione verrà trasmessa all'Organo che ha redatto il rapporto.

2. Nel caso in cui l'Autorità competente non ritenga fondato l'accertamento, emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il rapporto il quale curerà altresì la notifica del provvedimento agli interessati.

3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, l'Autorità competente deve avere riguardo della gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.

4. Ai fini della valutazione della gravità della violazione costituiscono sicuramente elemento negativo:

- Lo smaltimento irregolare dei rifiuti e/o la mancata differenziazione degli stessi e più in generale l'inquinamento del suolo o del sottosuolo;
- La produzione di inquinamento dell'aria e dell'acqua;

- Il maltrattamento degli animali e il danneggiamento della flora;
- L'ingresso abusivo in edifici o altre proprietà dell'Amministrazione Comunale quando gli stessi siano recintati, chiusi o comunque in presenza di un cartello o avviso che vieti l'ingresso;
- La potenziale pericolosità sociale del comportamento sanzionato;
- La potenziale pericolosità per la salute pubblica del comportamento sanzionato;
- L'esercizio abusivo di attività per cui è previsto il rilascio di una autorizzazione/concessione ovvero la presentazione di una SCIA;
- Il mancato rispetto di prescrizioni contenute in una autorizzazione/concessione;
- La concorrente evasione fiscale relativa a tributi, imposte o canoni di competenza comunale.

5. Ai fini della valutazione della personalità del trasgressore costituiscono sicuramente elementi negativi:

- La mancata collaborazione con l'Organo che ha accertato la violazione;
- Il tentativo di fuga;
- L'aver rilasciato all'Organo accertatore false dichiarazioni;
- La tendenza del soggetto a commettere infrazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria;
- La reiterazione della violazione.

6. Ai fini della valutazione dell'opera svolta dal trasgressore o dall'obbligato in solido per l'eliminazione o l'attenuazione della violazione verranno valutati positivamente:

- L'avvenuta ottemperanza della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o rimozione dell'opera abusiva entro il termine fissato dall'Organo accertatore a norma del precedente articolo 12 comma 4;
- L'avvenuto pagamento con ravvedimento operoso d'imposte, tasse o canoni collegati all'accertamento;
- La fattiva collaborazione con l'Organo accertatore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito.

7. L'elemento "condizioni economiche" del trasgressore avrà il seguente peso nella valutazione della quantificazione della sanzione:

- condizioni economiche disagiate = valutazione positiva;
- condizioni economiche non disagiate o in nessun modo dimostrabili = valutazione negativa.

8. Ai fini della valutazione di cui al precedente comma dovrà essere prodotta certificazione ISEE e/o ogni altra documentazione utile alla valutazione.

9. Con l'Ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste ovvero confermate quelle disposte a norma del precedente articolo 12 c. 6 e 7.

10. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un Ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'Ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale Ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

11. È facoltà dell'Autorità competente individuare, con apposito provvedimento, soggetti diversi cui delegare le funzioni di cui al presente articolo, avuto riguardo di quanto previsto dall'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. In ogni caso non potrà essere individuato quale Autorità competente ad emettere le Ordinanze ingiunzione o le Ordinanze di archiviazione il Funzionario Responsabile della Polizia Locale, per salvaguardare la terzietà degli Organi Giudicanti dagli Organi Accertatori.

Articolo 17

Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

1. Avverso l'Ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa, mediante deposito in Cancelleria.

2. Il giudizio di opposizione è regolato dalle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo n° 150/2011.

3. L'opposizione di cui al primo comma si propone al Tribunale Ordinario territorialmente

competente, mediante deposito in Cancelleria, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in una delle seguenti materie:

- Tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- urbanistica e/o edilizia;
- valutaria e tributi locali;
- igiene degli alimenti e delle bevande;
- tutela dell'ambiente dall'inquinamento;
- tutela della flora, della fauna e delle aree protette;
- antiriciclaggio.

4. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima ovvero quando è stata applicata una sanzione superiore a € 15,493,00.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

6. Per le opposizioni davanti al Giudice di Pace il Sindaco, con proprio Decreto da comunicare alla Cancelleria del Giudice di Pace, può individuare dei delegati dipendenti del Comune a rappresentare in giudizio l'Ente.

Articolo 18

Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'Ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile.

3. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'articolo 13, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata di pagamento non versata.

4. L'iscrizione a ruolo delle somme dovute per la riscossione coattiva compete al Funzionario Responsabile della Polizia Locale;

5. Il Funzionario di cui al comma precedente prima di iscrivere a ruolo le somme dovute può, qualora lo ritenga economicamente vantaggioso e

confacente con le funzionalità dell'Ufficio, inviare all'insolvente un avviso bonario con cui invita, entro un dato termine, ad effettuare il versamento delle somme dovute. Le spese di spedizione di detto avviso saranno poste a carico del destinatario.

Articolo 19

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento, nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'articolo 3, comma 1.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie, il Consiglio Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni, in concomitanza e sulla base delle medesime modalità previste per l'adeguamento delle sanzioni connesse a violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 20

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni dello stesso, contenute in atti Regolamentari del Comune.
3. Ciascun Regolamento e ciascuna Ordinanza Comunale emessi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione.
4. Il presente Regolamento è atto di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi Regolamenti Comunali.